




CONVENZIONE

Tra l'ENEL Società per Azioni con Sede in Roma - Via G. B. Martini, 3 - C.F.: 00811720580; nelle persone degli ingegneri Giannino ARGENTINA e Romano MICHELETTI della Direzione Produzione e Trasmissione - sede distaccata di Milano - rispettivamente Direttore dell'Unità di Produzione Idroelettrica (UPI), e responsabile dell'Area Gestione Risorse dell'UPI, giusta procura per autentica del notaio A. Falce di Roma, in data 6/10/1994 n. rep. 53899, domiciliati per la carica all'indirizzo di cui sopra

e
il CONSORZIO DELL'OGGIO con sede in Brescia, via Solferino 20/C, C.F.: 80012590172, in persona del suo Presidente e Legale rappresentante Dott. Arch. Giusto Alberto Tedeschi a ciò autorizzato da conforme delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21 aprile 1994, il quale agisce anche in nome e per conto delle seguenti antiche utenze irrigue dell'Oglio sublacuale:

1. CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLE IRRIGAZIONI NEL TERRITORIO CREMONESE (per la Roggia Calciana e per il Naviglio Grande), con sede in Cremona;
2. AMMINISTRAZIONE DEL NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA; con sede in Cremona;
3. CONSORZIO GENERALE DELLA ROGGIA MOLINA, con sede in Villachiara;
4. CONSORZIO SERIOLA BAIONA DI CHIARI, con sede in Chiari;
5. CONSORZIO DI M. F. ROGGIA RUDIANA, con sede in Rudiano;

REGISTRATO a MILANO
ATTI PRIVATI
Il - 3 NOV. 1994
Sed. N. 33083 Mod. II
Esatte L. 195000
di cui L. INVIM
IL DIRETTORE
Firmato *Cammati*



6. CONSORZIO DELLA ROGGIA VESCOVATA, con sede in Rocca
franca;

7. CONSORZIO DELLA ROGGIA CASTELLANA, con sede in Chiari;

8. CONSORZIO DI M. F. ROGGIA TRENZANA, con sede in Trenzano;

9. CONSORZIO IRRIGUO VASO GENERALE ROGGIA FUSIA, con sede
in Palazzolo sull'Oglio;

10. CONSORZIO DI M. F. SERIOLA VECCHIA DI CHIARI, con sede in
Chiari;

11. CONSORZIO DELLA ROGGIA DONNA, con sede in Calcio;

12. COMUNE DI ANTEGNATE per la Roggia Antegnata, con sede in
Antegnate;

13. CONSORZIO DELLA ROGGIA SALE, con sede in Civate al Piano;

14. CONSORZIO DELLA ROGGIA CASTRINA, con sede in Ospitaletto;

15. CONSORZIO DELLA ROGGIA TRAVAGLIATA, con sede in Trava-
gliato;

come da deleghe dei rispettivi Legali Rappresentanti e da conformi
delibere dei competenti organi Statutari, che si allegano.

P R E M E S S O

- che l'ENEL S.p.A. (nel seguito semplicemente ENEL) è titolare nel
bacino del Fiume Oglio prelacuale (Val Camonica) di alcuni impianti per
produzione di energia idroelettrica che gestisce in adempimento ai propri
compiti istituzionali;
- che nel complesso di opere costituenti gli impianti stessi, rientrano i
serbatoi denominati Venerocolo, Pantano d'Avio, laghi Benedetto,
d'Avio, Piccolo d'Avio, Aviolo, Arno, Salarno, Baitone, Miller, Dosazzo

nonchè le vasche di compensazione degli impianti di Edolo e di S.

Fiorano, aventi capacità utile complessiva di circa 110 milioni di mc;

- che i Consorzi nominati in epigrafe utilizzano le acque dell'Oglio sublacuale per l'irrigazione dei propri comprensori in base a diritti di derivazione per antico uso, singolarmente riconosciuti e quantificati a norma del D.P.R. 17.5.1934 n. 7331 successivamente modificato con D.I. 07/01/1960 n.6061;

- che in più a beneficio dei Consorzi suddetti, il Consorzio dell'Oglio, in forza dei decreti R.D. 17/5/1934, n. 7331, e D.I. 07/03/1960 n.913, provvede alla regolazione del lago d'Iseo ed è titolare della concessione di utilizzare a scopo irriguo la capacità di circa 85 milioni di mc compresa tra i livelli del lago + 110 cm e -30 cm misurati all'idrometro di Sarnico;

- che tra i Consorzi suddetti e il Consorzio dell'Oglio da una parte e IENEL dall'altra sono insorte controversie in ordine alla priorità di detti diritti irrigui rispetto a quelli derivanti dalle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico;

- che tali controversie si sono concluse con sentenze, passate in giudicato quelle relative ai fatti del 1976 ed all'impianto di S.Fiorano impugnata in Cassazione quella per l'impianto di Edolo, che hanno riconosciuto l'effettiva priorità sia degli antichi diritti di derivazione dei Consorzi irrigui sia dei diritti del Consorzio dell'Oglio quali di seguito precisati.

A. Diritti dei consorzi irrigui


Alle derivazioni irrigue dell'Oglio sublacuale con R.D. 17/5/1934 n.7331 modificato con D.I. 7/1/1960 n.6061 è stato riconosciuto per antico uso il diritto di derivare le seguenti competenze per ciascuna qui



riportate in mc/s:

<u>DERIVAZIONE</u>	<u>GIU-AGO</u>	<u>MAG. E SETT.</u>
Roggia Fusia	8,018	6,013
Roggia Vetra	10,837	8,128
Roggia Castrina	4,216	3,161
Roggia Foresti	0,005	0,004
Roggia Trenzana-Travagliata	6,182	4,637
Roggia Baiona	2,897	2,173
Roggia Rudiana	1,966	1,475
Roggia Castellana	4,138	3,103
Roggia Vescovada	0,879	0,660
Roggia Molina	0,595	0,446
Roggia Sale	4,749	3,562
Roggia Donna	1,981	1,486
Roggia Antegnata	1,960	1,470
Naviglio Civico	9,104	6,828
Roggia Calciana	1,656	1,242
Naviglio Grande Pallavicino	<u>8,587</u>	<u>6,440</u>
TOTALE	67,770	50,828

Al soddisfacimento delle suindicate competenze dei Consorzi, oltre alle portate naturali del fiume alla sezione di Sarnico, concorrono 0,760 mc/s di restituzioni d'obbligo imposte dal citato D.I. 07/01/1960 n.6061, nonché gli incrementi d'alveo del Fiume Oglio sublacuale mediamente stimati nel trimestre estivo in 10 mc/s, salvo diversi accertamenti, a norma dell' allegato Regolamento, sulla reale consistenza di questi ultimi.



B. Diritti del Consorzio dell'Oglio

Al Consorzio dell' Oglio è stato concesso con D.l. 7/3/60, n.913, il diritto di derivare in ogni estate piuttosto che una portata, un volume di acqua uguale alla capacità di regolazione del lago di Iseo nei limiti tra -0.30 e + 1.10 dell'idrometro di Sarnico, senza vincoli di tempo e con la massima libertà di esercizio della regolazione in funzione dei bisogni contingenti delle utenze irrigue consorziate.

PREMESSO ANCORA

• che i Consorzi citati in epigrafe come antiche utenze irrigue dell' Oglio sublacuale hanno promosso causa nei confronti dell'ENEL per danni patiti dai comprensori agricoli di loro pertinenza nel periodo 1^a maggio - 20 luglio 1976 a causa di mancata o diminuita disponibilità di acqua di competenza irrigua accumulata e trattenuta nei serbatoi idroelettrici, causa che si è conclusa con la soccombenza dell'ENEL, l'accertamento del suo obbligo di effettuare i deflussi dai serbatoi montani in modo da non ledere i precostituiti diritti irrigui di antico uso e la condanna generica al risarcimento dei danni conseguenti alla diminuita fruizione di acque di competenza irrigua nel 1976.

PREMESSO ANCORA

• che in attuazione dei programmi di ammodernamento e potenziamento dei propri impianti idroelettrici in Val Camonica, l'ENEL ebbe a realizzare a partire dal 1965 i due nuovi grandi impianti di produzione e pompaggio con centrali a S. Fiorano e a Edolo chiedendo la concessione di utilizzarvi le acque invasabili nei precitati serbatoi dell' alto bacino dell'Oglio;

- che per quanto concerne l'impianto di produzione e pompaggio di S. Fiorano, vistesi respinte le proprie opposizioni e ritenendo lesi i propri interessi e diritti irrigui precostituiti, il Consorzio dell'Oglio e i Consorzi Irrigui con cause autonome, impugnarono il Decreto di Concessione di utilizzazione idrica 08/07/1983 n.1644 rilasciato all'ENEL e ne chiesero l'annullamento tra l'altro per illegittimità della procedura eseguita dall'Amministrazione in sede di istruttoria; annullamento che fu pronunciato dal Tribunale Superiore Acque Pubbliche con le sentenze n.60 e 61 del 1988;
- che, riconosciuta la validità delle ragioni addotte dai Consorzi tutti avanti menzionati, e respinte le impugnative proposte dall'ENEL nelle varie fasi del giudizio, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenze n.7659/1991 e n.6855/1991 confermò l'annullamento del citato decreto di concessione 08/07/1983 n.1644, il relativo Disciplinare e tutti gli atti ad esso Decreto presupposti e connessi;
- che ai fini della regolarizzazione della posizione Amministrativa del citato impianto di S. Fiorano in relazione all'esito del predetto contenzioso, l'ENEL ha inoltrato al competente Ministero dei LL.PP. la domanda 04/08/1992 intesa ad ottenere la concessione in via di sanatoria della grande derivazione attuata dall'impianto stesso;
- che anche per quanto attiene l'impianto di produzione e pompaggio di Edolo sono state promosse altre cause dal Consorzio dell'Oglio e dai Consorzi irrigui nei confronti dell'Amministrazione Concedente, del Ministero delle Finanze e dell'ENEL per l'annullamento del Decreto di concessione 21/01/1989 n.645 afferente al complesso di utilizzazioni di

Edolo e relativi disciplinari, per le medesime ragioni e finalità addotte nei citati giudizi relativi all'impianto di S. Fiorano;

- che il T.S.A.P. con sentenza n.92/93, accogliendo le ragioni dei Consorzi, ha annullato anche il citato Decreto di Concessione 21.01.1989 n.645, relativo alle derivazioni per la centrale di Edolo, i relativi Disciplinari e tutti gli atti da tale decreto presupposti e connessi e che l'ENEL ha impugnato detta sentenza avanti le sezioni Unite della Cassazione;
- che inoltre avverso il predetto provvedimento di concessione di Edolo è ancora pendente un'altra causa avanti il TRAP di Milano (R.G. n.3/91);

PREMESSO E CONSIDERATO ANCORA

- che le parti contraenti hanno convenuto sulla opportunità di pervenire ad un accordo per evitare vertenze future e por termine a quelle in atto;
- che per quanto concerne in particolare, l'utilizzo delle acque dell'Oglio esse parti hanno riconosciuto la proficuità di un coordinamento tra le attività inerenti l'agricoltura e quelle relative alla produzione idroelettrica allo scopo di facilitare la salvaguardia dei diritti irrigui e contemperare i rispettivi interessi per perseguimento di fini di rilevanza generale;
- che a tal fine è stato concordato in sede tecnica un apposito Regolamento di esercizio dei serbatoi idroelettrici dell'ENEL siti nel bacino dell'Oglio prelacuale con le relative Norme di Attuazione, atto a salvaguardare i precostituiti diritti dei Consorzi Irrigui e quelli del Consorzio dell'Oglio senza pregiudizio per la quantità di energia elettrica prodotta negli impianti ENEL;
- che per quanto concerne il risarcimento dei danni di cui alla condanna generica in favore dei consorzi irrigui sublacuali per ridotta disponibilità



d'acqua irrigua nell'estate del 1976, le parti hanno raggiunto un accordo transattivo.

Tutto quanto sopra premesso e considerato, tra le parti contraenti che stipulano per se, per i propri successori ed aventi causa, si conviene e pattuisce quanto segue:

ART. 1

Le premesse tutte costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

ART. 2


L'esercizio dei serbatoi idroelettrici dell'ENEL ricadenti nel bacino prelacuale dell'Oglio indicati nell'allegato Regolamento, e richiamati in premessa, viene sottoposto alla disciplina di cui al Regolamento medesimo che, sottoscritto dalle parti viene allegato sub A) alla presente convenzione a costituirne parte integrante e sostanziale nonché di cui alle relative Norme di Attuazione allegate sub B), alla presente convenzione, anch'esse sottoscritte e costituenti parte integrante e sostanziale del Regolamento e del presente atto.

Le parti assumono l'obbligo di osservare gli allegati Regolamento e Norme di Attuazione per tutta la durata, comprensiva di rinnovi e proroghe, dei diritti di derivazione delle Utenze Irrigue, attualmente rappresentate dai Consorzi tutti indicati in epigrafe.

ART. 3

Il regolamento e le relative Norme di Attuazione di cui al precedente Art. 2, potranno essere di comune accordo perfezionati e/o modificati qualora se ne manifestasse la necessità.

ART. 4



Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione con i suoi allegati non costituisce in alcun modo rinuncia o superamento, da parte dei Consorzi Irrigui indicati in epigrafe e del Consorzio dell'Oglio, ai giudicati di seguito elencati:

- sentenza del T.S.A.P. N.27/1968, confermata dalla sentenza della Corte di cassazione n.671/1970;
- sentenza del Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Milano n. 2/1984 e n.3/1986, confermate dalla sentenza del T.S.A.P. n.65/1988 e dalla sentenza della Cassazione Sezioni Unite n.3353/92;
- sentenze del T.S.A.P. n.60/1988 e 61/1988 confermate dalle sentenze della Cassazione Sezioni Unite n.6855/1991 e n.7659/1991;
- sentenza del T.S.A.P. n.71/1993;
- sentenza del T.S.A.P. n.92/1993.

Giudicati di cui permane inalterata ogni efficacia ed esecutività e di cui l'allegato Regolamento intende semplicemente facilitare l'ottemperanza.

L'ENEL da' atto altresì e riconosce di essere tenuto nell' esercizio dei propri serbatoi citati in premesse alla salvaguardia e rispetto delle priorità di quanto concesso ai Consorzi dell'Oglio con D.l. 07/03/1960 n.913, compresi eventuali rinnovi e proroghe.

ART. 5

L'ENEL accetta sin d'ora che negli emanandi Disciplinari relativi alle future concessioni di derivazioni di Edolo e di S. Fiorano vengano inseriti, da parte della Pubblica Amministrazione, i patti e le condizioni pattuiti con la presente convenzione ed in particolare quelli indicati nel precedente Art.

2) e sanciti nel Regolamento, intesi a garantire che l'esercizio dei propri serbatoi idroelettrici situati nel bacino dell'Oglio prelacuale avvenga nel rispetto dei precostituiti diritti di derivazione delle Utenze Irrigue dell'Oglio sublacuale attualmente rappresentate dai Consorzi indicati in epigrafe, nonché dei diritti del Consorzio dell'Oglio, come specificati nei punti A. e B. delle premesse.

ART. 6

Una volta che negli emanandi Disciplinari relativi agli impianti ENEL di Edolo e di S.Fiorano siano state recepite le disposizioni di cui all'allegato Regolamento e i disciplinari stessi siano stati perfezionati con la sottoscrizione da parte dell'ENEL e dall'Amministrazione concedente, i Consorzi Irrigui e il Consorzio dell'Oglio sottoscriventi la presente convenzione si impegnano ad abbandonare il ricorso da loro proposto avverso il D.l. 21/01/1989 n.645 ancora pendente avanti il Tribunale Regionale Acque Pubbliche di Milano al n. 3/91 R.G.; l'ENEL si impegna da parte sua ad abbandonare il ricorso proposto avanti le Sezioni Unite della Cassazione avverso la sentenza del T.S.A.P.n.92/93, ferma la rifusione delle spese di giudizio stabilita da tale ultima sentenza, compensate quelle dei due giudizi pendenti che abbandonano.

ART. 7

Le stesse parti irrigue sottoscriventi la presente convenzione rinunziano altresì ad azioni tese a contrastare il rilascio all'ENEL da parte dell'Amministrazione dello Stato della Concessione relativa all'impianto di S.Fiorano, ora in sede d'istruttoria, nonché di quella relativa all'impianto di Edolo, a condizione che dette future concessioni idroelettriche risulti-

no rispettose delle sentenze tutte sopracitate, siano limitate ai soli prelievi idrici già oggetto delle concessioni annullate, e salvaguardino espressamente i diritti delle parti Irrigue sottoscriventi con le prescrizioni riportate nella presente convenzione e principalmente nei suoi allegati.

ART. 8

I danni conseguiti alla diminuita fruizione di acqua di competenza irrigua nel periodo 1. maggio-20 luglio 1976, che l'ENEL con condanna generica è stato condannato a risarcire alle citate antiche Utenze Irrigue, al fine di evitare altro contenzioso, vengono transattivamente ed equitativamente concordati in L. 350 milioni, che i Consorzi considerano cifra quasi simbolica e che l'ENEL versa contestualmente alla firma della presente convenzione al Consorzio dell'Oglio, il quale ne dà all'ENEL quietanza liberatoria con la sottoscrizione della presente convenzione in nome e per conto delle antiche Utenze Irrigue aventi diritto a tale risarcimento, essendo a ciò dalle stesse autorizzato e delegato ed assumendosi detto Consorzio dell'Oglio l'impegno di provvedere al successivo riparto ed accredito della somma agli aventi diritto.

ART. 9


Tutte le spese e tasse inerenti e conseguenti la presente convenzione si intendono a carico dell'ENEL.


Letto, confermato e sottoscritto.

Milano, 26 ottobre 1994

Per l' ENEL s.p.a

Per il Consorzio dell' Oglio


Romano Micheli


Lisio Alberto

Allegati:

A) Regolamento per il coordinamento elettroirriguo dell'esercizio dei serbatoi idroelettrici dell'ENEL S.p.A. ricadenti nel bacino dell'Oglio prelacuale;

B) relative norme tecniche di attuazione;

ed inoltre:

1) delega del Consorzio per l'Incremento delle Irrigazioni nel Territorio Cremonese in autentica Notaio Dott. Giuseppe Leggeri del 17.6.1994 n. 39221 di rep.;

2) delega dell'Amministrazione del Naviglio Civico della Città di Cremona in autentica Notaio Dott. Virgilio Rizzi del 30.6.1994 n.134240 di rep.;

3) delega del Consorzio Generale Roggia Molina in autentica Notaio Dott. Mauro Uberti del 27.6.1994 n. 67131 di rep.;

4) delega del Consorzio Seriola Baiona di Chiari in autentica Notaio Dott. Tomaso Petroboni del 14.7.1994 n.61607 di rep.;

5) delega del Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Rudiana in autentica Notaio Dott. Tomaso Petroboni del 14.7.1994 n.61606 di rep.;

6) delega del Consorzio Roggia Vescovata in autentica Notaio Tomaso Petroboni del 14.7.1994 n.61608 di rep.;

7) delega del Consorzio della Roggia Castellana in autentica Notaio Dott. Aldo Garioni del 20.7.1994 n. 4272 di rep.;

8) delega del Consorzio di Miglioramento Fondiario Roggia Trenzana in autentica Notaio Dott. Franco Treccani del 11.7.1994 n.69376 di rep.;

9) delega del Consorzio Irriguo Vaso Generale Roggia Fusia in autentica



Notaio Dott. Francesco Bonardi del 26.7.1994 n.64318 di rep.;

10) delega del Consorzio di Miglioramento Fondiario Seriola Vecchia di Chiari in autentica Notaio Dott. Tomaso Petroboni del 14.7.1994 n.61609 di rep.;

11) delega del Consorzio della Roggia Donna in autentica Notaio Dott. Aldo Garioni del 20.7.1994 n.4289 di rep.;

12) delega del Comune di Antegnate per la Roggia Antegnata in autentica Notaio Dott. Aldo Garioni del 20.9.1994 n.4588 di rep.;

13) delega del Consorzio della Roggia Sale in autentica Notaio Dott. Aldo Garioni del 20.7.1994 n. 4290 di rep.;

14) delega del Consorzio di Miglioramento Fondiario della Roggia Castrina in autentica Notaio Dott. Manuela Mondello del 13.7.1994 n.63118 di rep.;

15) delega del Consorzio della Roggia Travagliata in autentica Notaio Dott. Aldo Garioni del 11.7.1994 n.4140 di rep..

16) Procura in autentica DR. FALCE 6/10/1994 N. 53.899 di rep.

17) Delibera del Consiglio del Consorzio in data 21

APRILE 1994


*Giuseppe...
Romano Micheli
Luigi Alberto...*

N. 137062

di rep.

Io sottoscritto DR. FERRUCCIO DRAMBILLA Notaio in Milano ed iscritto nel locale Collegio Notarile distrettuale, personalmente certo dell'identità personale, attesto, che previa rinuncia ai testimoni, col mio consenso hanno firmato in mia presenza, in calce all'atto in margine agli altri fogli i sigg:

ARGENTINA GIANNINO nato a Padova il 29 LUGLIO 1932, e MICHELETTI ROMANO nato a Camerano il 30 MAGGIO 1936 =rispettivamente Direttore dell'Unità di produzione Idroelettrica UPI, e responsabile dell'Area Gestione Risorse dell'UPI, in rappresentanza dell'ENEL Società per Azioni, con sede in Roma, via G.B.Martini N.3,



DR. ARCH. GIUSTO ALBERTO TEDESCHI, nato a Darfo Boario Terme il 14 NOVEMBRE 1943, quale Presidente e legale rappresentante del CONSORZIO DELL'OGLIO, con sede in Brescia, via Soferino N.20/C, in proprio e per contro dei seguenti consorzi

- 1= CONSORZIO PER L'INCREMENTO DELLA IRRIGAZIONE NEL TERRITORIO CREMONESE= con sede in Cremona, Via C.Battisti N. 21,
- 2= AMMINISTRAZIONE DEL NAVIGLIO CIVICO DELLA CITTA' DI CREMONA con sede in Cremona Via C.Battisti N. 21;
- 3= CONSORZIO GENERALE DELLA ROGGIA MOLINA con sede in Villa= chiara, P.za S.Chiara N.29;
- 4= CONSORZIO SERIOLA BAIONA DI CHIARI con sede in Chiari via S Rocco N.4;

5= CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO ROGGIA RUDIANA ==

con sede in Rudiano P.za Martiri della Libertà N. 21;

6=CONSORZIO DELLA ROGGIA VESCOVATA, con sede in Roccafranca

Via Grande N.48,

7= CONSORZIO DELLA ROGGIA CASTELLANA , con sede in Chiari

Viale Teosa N.19,

8= CONSORZIO DI MIGLIORAEMENTO FONDIARIO ROGGIA TRENZANA, con

sede in Trenzano Via Vittorio Veneto Mattina N.17;

9= CONSORZIO IRRIGUO VASO GENERALE ROGGIA FUSIA con sede in

Palazzolo sull'Oglio Via C.Battisti N.11;

10= CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO SERIOLA VECCHIA con

sede in Chiari via S.Rocco N.4;

11=CONSORZIO ROGGIA DONNA con sede in Chiari viale Teosa N. 19

12= UTENTI ROGGIA ANTEGNATA , con sede in Antegnate Via

Cascina Clelia

13= CONSORZIO ROGGIA SALE , con sede in Chiari viale Teosa N.19

14= CONSORZIO DEL MIGLIORAMENTO FONDIARIO DELLA ROGGIA CASTRINA

con sede in Ospitaletto =

15= CONSORZIO DI BONIFICA SINISTRA OGLIO, con sede in Rovato,

Via Castello N.21,

persone dei cui poteri io Notaio sono certo.

Milano 26 VENTISEI OTTOBRE 1994 Millenovecentonovantaquattro

